



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, con il quale sono state assegnate delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021 per la progettazione e realizzazione - da parte di Città metropolitane, Comuni capoluogo di Città metropolitane, Comuni capoluogo di Regione o di Provincia, Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e Comuni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto - di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati "biciplan", qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 agosto 2021, n. 320, che ha apportato alcune modifiche al citato decreto n. 344 del 2020;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto n. 344 del 2020, che prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse provvedano alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pertanto entro il 10 agosto 2022;

CONSIDERATO che parte dei progetti finanziati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 2020 contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PNRR-Misura M2C2 4.1.2, come previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 509 del 15 dicembre 2021 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 5 maggio 2023;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 aprile 2022, n. 83 con il quale è stato modificato l'articolo 4 del D.M. n. 344 del 2020 equiparando i termini per la conclusione degli interventi alle scadenze previste dal PNRR prevedendo quale termine per la realizzazione degli interventi il 31.12.2023 e il 30.04.2024 il termine per la rendicontazione degli stessi;

VISTA la nota ANCI prot. n. 266/ST/AG/gm-23 dell'8 settembre 2023 con la quale si rappresenta la difficoltà da parte dei Comuni e Città Metropolitane beneficiarie di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2023 quale termine per la realizzazione delle opere del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 2020, non ricomprese nel perimetro PNRR, in ragione dell'incremento prezzi e del conseguente aggiornamento dei prezzi regionali, che ha determinato la necessità di rivedere i Quadri tecnici economici degli interventi, riducendo dove possibile l'estensione delle infrastrutture in relazione alle risorse a disposizione;

CONSIDERATO che in detta nota si segnala che, nei casi più complessi, non è stato possibile modificare l'opera e pertanto le Amministrazioni, nell'impossibilità di accedere al Fondo Opere Indifferibili per contrastare l'incremento del costo degli interventi stessi, si sono viste costrette a reperire risorse proprie per portare a compimento gli interventi;

PRESO ATTO delle difficoltà riscontrate dagli enti locali beneficiari per il completamento degli interventi;

TENUTO CONTO che dall'assegnazione dei finanziamenti a valere sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, sono decorsi 39 mesi;

RITENUTO necessario, al fine di evitare criticità contabili agli enti locali, assicurare comunque il finanziamento degli interventi per i quali le procedure di contrattualizzazione risultano in uno stato di avanzata esecuzione;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2023;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Per gli interventi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344 per i quali risultino assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, ossia la stipula del contratto, entro il 29 febbraio 2024, i termini di realizzazione sono fissati al 31 dicembre 2024 e i termini di rendicontazione sono fissati al 30 giugno 2025.
2. Gli interventi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344 per i quali alla data del 29 febbraio 2024 non sono stati contrattualizzati i lavori sono definanziati e si applica la disciplina di cui all'art. 6, comma 4, del medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 2020. Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette l'elenco degli interventi oggetto di proroga, corredati dai relativi CUP (codice unico di progetto), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
3. I termini di cui sopra non si applicano agli interventi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 344 del 2020 che concorrono al raggiungimento degli obiettivi PNRR nell'ambito della Misura M2C2 I 4.1.2 di cui all'Allegato 1) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 2023.

IL MINISTRO